



# CITTA' DI ACERRA

(Medaglia d'oro al merito civile – DPR 17.06.1999)

(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA N. 24 /2019

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI QUALSIASI BEVANDA IN BOTTIGLIE DI VETRO, IN BICCHIERI DI VETRO O IN LATTINE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PULCINELLA MUSIC FESTIVAL” PREVISTA IN PIAZZA NICOLA CALIPARI PER I GIORNI 25, 26, 27 E 28 GIUGNO 2019.**

## IL SINDACO

**Premesso che** nell'occasione della manifestazione “ Pulcinella Music Festival” nei giorni 25, 26, 27 e 28 Giugno 2019 dalle ore 18.00 alle ore 24.00, in Piazza Nicola Calidari si terranno quattro spettacoli musicali;

**Considerato che** a seguito dei tragici eventi verificatisi che hanno coinvolto spettatori partecipanti a manifestazioni pubbliche, sono state emanate dal Ministero dell'Interno numerose direttive - la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e s.m.i, la circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso e della difesa civile n. 11464/2017 del 19/06/2017, la circolare del Capo di Gabinetto del 28/07/2017 – e Circolare del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, le quali forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, prevedendo misure più stringenti sia in termini di *security* che di *safety*.

**Considerato che** su aree pubbliche, il consumo, la vendita e la somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in bicchieri di vetro o in lattine costituisce fonte di potenziale pericolo, nonché strumento idoneo a minacciare o offendere.

**Rilevato che** in tali tipi di eventi l'uso di bottiglie in vetro, bicchieri di vetro, e lattine depositate al di fuori dei contenitori della raccolta dei rifiuti crea, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni, nonché un pregiudizio al decoro della città;

**Ritenuto che** durante la manifestazione per garantire l'incolumità dei partecipanti è consentita, all'interno dell'area dell'evento, l'esclusiva consumazione di bevande non alcoliche contenute all'interno di bottiglie di plastica aperte preventivamente da parte degli esercenti commerciali.

**Rilevata la necessità** di adottare un provvedimento idoneo atto a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

**Ritenuto altresì** di stabilire l'immediato sequestro di tutti i contenitori rinvenuti in violazione della presente ordinanza onde prevenire più gravi conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica.

**Visti:**

- gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- L'art. 87 R.D. 18.06.31 n. 773;
- L'art. 15 della L. 121/81;
- L'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

Per i motivi di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di decoro della città,

## ORDINA

**nel giorno 25, 26, 27 e 28 Giugno 2019 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in Piazza Nicola Calipari e nei luoghi distanti meno di 1000 metri in linea d'aria dalla prefata Piazza;**

- **il DIVIETO DI ESERCITARE l'attività di commercio su aree pubbliche;**

- **il DIVIETO DI VENDITA per asporto e di consumo di bevande contenute in bottiglie, lattine di alluminio e bicchieri ai vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche dove dispensate da distributori automatici, da parte degli esercenti delle seguenti attività:**
- 1) **attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea e/o ambulante;**
  - 2) **circoli privati;**
  - 3) **attività artigianali autorizzati alla vendita di bevande;**
  - 4) **attività di commercio di prodotti alimentari;**
  - 5) **operatori del commercio su area pubblica;**
  - 6) **ed in genere da tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro.**

E' fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di vigilare affinché i propri clienti rispettino il presente divieto, consentendo il consumo all'interno dei propri locali e nelle relative pertinenze esterne;

E' consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro o in lattine solo all'interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande, eccetto sempre gli alcolici, in contenitori di plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.

### **VIETA**

a chiunque si trovi nei pressi della manifestazione di consumare sul suolo pubblico bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze Comunali dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici anche temporanei, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

Sono fatte salve eventuali sanzioni penali.

### **DISPONE**

che la stessa sia trasmessa:

- alla Segreteria Generale, per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- al Commissariato di Polizia di Acerra;
- al Comando Stazione Carabinieri di Acerra;
- al Comando della Polizia Municipale;
- agli operatori commerciali.

Si dispone, altresì, che venga data pubblicità della presente ordinanza mediante pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente e con manifesti affissi nei luoghi di maggiore affluenza.

Il responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il Vice Comandante della Polizia Municipale, Capitano Domenico De Sena.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine a vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 24 Giugno 2019

Il R.U.P. Vice Comandante  
Cap. Domenico DE SENNA



Il SINDACO  
Raffaele LETTIERA